

# CAUSE FREQUENTI DI ESCLUSIONE DALLE GRADUATORIE

dei Registri e delle Aste  
del  
DM 4 luglio 2019



31 maggio 2021

## Premesse

Il presente documento illustra le principali cause di esclusione dalle graduatorie riscontrate per i primi 5 Bandi, aperti ai sensi del DM 4 luglio 2019 (nel seguito, anche DM2019), con lo scopo di fornire agli Operatori, che intendano iscrivere uno o più impianti ai bandi successivi, elementi utili a predisporre richieste di iscrizione esenti da carenze o difformità. Al tale fine, nel testo sono riportati i riferimenti normativi e le precisazioni contenute nel *Regolamento Operativo per l'iscrizione ai Registri e alle Aste del DM 2019* (nel seguito, Regolamento Operativo - consultabile nella sezione <https://www.gse.it/servizi-per-te/fonti-rinnovabili/fer-elettriche/documenti>) e, nei box, le indicazioni da seguire per non incorrere nelle cause di esclusione.


In generale, il DM2019 (art. 4.2) prevede che all'atto dell'iscrizione sia trasmessa al GSE tutta la documentazione necessaria a comprovare il rispetto dei requisiti previsti dallo stesso decreto e dei criteri di priorità dichiarati dal titolare dell'impianto (nel seguito, Soggetto Responsabile) e che (art. 4.4) il GSE accerti, al fine di formare le graduatorie, il possesso degli stessi requisiti e criteri sulla base della documentazione fornita all'atto dell'iscrizione.

Al riguardo, il GSE ha precisato nel Regolamento Operativo che la mancata evidenza del possesso dei requisiti necessari all'iscrizione e, nel caso di contingenti saturi, dei criteri di priorità dichiarati è equiparata all'assenza dei medesimi e, pertanto, determina l'esclusione dalla graduatoria.

Il GSE invita, pertanto, i soggetti interessati a verificare con la massima cura che la documentazione allegata alle richieste di iscrizione, da trasmettere tramite il Portale FER-E, contenga **tutte le dovute evidenze**, in conformità a quanto previsto dal DM2019 e precisato nel Regolamento Operativo. Per l'elenco completo della documentazione si raccomanda di consultare l'**Allegato D** al Regolamento Operativo.

## Motivi di esclusione dalle graduatorie

Il seguente grafico illustra, per argomento e per frequenza, i motivi di esclusione riscontrati nel corso dei primi 5 Bandi del DM2019. Ogni motivo è poi dettagliato nei paragrafi successivi.



## Inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto/dell'intervento

Il DM2019 (art. 3.4) prevede, salvo specifiche deroghe<sup>1</sup>, che gli impianti possano avere accesso agli incentivi a condizione che i lavori di costruzione siano avviati dopo la pubblicazione della graduatoria e che, a tal fine, faccia fede la comunicazione di inizio lavori trasmessa all'Ente competente.

Lo stesso DM2019 (art. 3.5.a) prevede che, prima dell'iscrizione ai Registri o alle Aste, per gli impianti siano stati conseguiti i titoli abilitativi alla costruzione e all'esercizio.

Per alcune tipologie di impianto a fonte rinnovabile, il titolo abilitativo previsto dalla normativa nazionale e locale si consolida alla data di presentazione e costituisce anche comunicazione di inizio lavori.

Per tale motivo, il GSE ha precisato nel Regolamento Operativo (par. 2.3.1) che, nei casi di cui sopra, il Soggetto Responsabile deve indicare espressamente nella comunicazione trasmessa all'Ente una data di inizio lavori successiva a quella prevista per la pubblicazione della graduatoria o, comunque, specificare che i lavori di realizzazione dell'impianto/dell'intervento non saranno avviati prima della pubblicazione della graduatoria redatta ai sensi dell'art.4 del DM 4 luglio 2019.

Nel corso dei primi 5 Bandi, il motivo di esclusione riscontrato con maggior frequenza è rappresentato da impianti, **principalmente fotovoltaici**, iscritti in forza di:

- **CILA** - Comunicazione Inizio Lavori Asseverata ai sensi dell'art. 6-bis del DPR 380/2001;
- **SCIA art. 22** - Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi dell'art. 22 del DPR 380/2001;
- **DILA** - Dichiarazione di Inizio Lavori Asseverata ai sensi dell'art. 6-bis del D.lgs. 28/2011;
- **CEL** - Comunicazione relativa alle attività in edilizia libera ai sensi dell'art. 6 del D.lgs 28/2011;

nelle quali il Soggetto Responsabile ha indicato una data di inizio lavori precedente a quella di pubblicazione della graduatoria oppure non ha indicato alcuna data di inizio lavori, senza però precisare che i lavori di realizzazione dell'impianto/dell'intervento non sarebbero stati avviati prima della pubblicazione della pertinente graduatoria redatta ai sensi dell'art.4 del DM 4 luglio 2019.

Il GSE raccomanda a tutti i Soggetti Responsabili di **impianti che non rientrano nelle deroghe** previste dal DM2019 (come, ad esempio, **tutti gli impianti fotovoltaici**) e autorizzati con **CILA, SCIA art.22, DILA o CEL** (o altro titolo che si consolida al momento della presentazione) di **indicare** all'atto della presentazione all'Ente competente, in genere il Comune, una **data di inizio lavori successiva alla data di pubblicazione della graduatoria** oppure **che i lavori di realizzazione dell'impianto/dell'intervento inizieranno successivamente alla data di pubblicazione della graduatoria** redatta ai sensi dell'art.4 del DM 4 luglio 2019.

La predetta precisazione può essere eventualmente comunicata all'Ente competente anche dopo la presentazione del titolo (es. **CILA, SCIA art.22, DILA o CEL**), purché **prima dell'iscrizione al Registro**.

Sia per il **titolo abilitativo** sia per l'**eventuale precisazione successiva** è necessario includere nella documentazione da trasmettere al GSE **evidenza dell'avvenuta ricezione** da parte dell'Ente (avvenuta **protocollazione, ricevu**ta di consegna della PEC o della raccomandata, **attestazione di avvenuta ricezione** da parte dello stesso Ente, ecc.).

Ulteriori problematiche sono state individuate per alcuni impianti i cui Soggetti Responsabili hanno dichiarato che sono iniziati i lavori di realizzazione, ma che gli stessi rientrano nelle deroghe del DM2019 (art. 3.4.a e art. 3.4.b). In particolare, si è riscontrato che:

- impianti eolici iscritti dichiarando una potenza uguale o inferiore a 60 kW sono invece risultati di potenza superiore a tale valore per effetto dell'applicazione delle disposizioni "anti-frazionamento"

<sup>1</sup> In particolare, il DM2019 (art. 4.4) prevede che i lavori di realizzazione dell'impianto/intervento possano essere avviati prima della pubblicazione della graduatoria solo se:

- a) l'impianto abbia le caratteristiche per l'accesso diretto agli incentivi ai sensi dell'art. 4 del DM 23 giugno 2016;
- b) l'impianto è risultato idoneo, ma in posizione non utile nelle graduatorie dei Registri o delle Aste pubblicate ai sensi del DM 23 giugno 2016, purché entri in esercizio successivamente all'ammissione in posizione utile nelle graduatorie redatte ai sensi del DM2019.

degli impianti (art. 5.2 e art. 29 del DM 23 giugno 2016) e, pertanto, sono stati esclusi, non possedendo le caratteristiche per l'accesso diretto (previsto per tali impianti solo per potenza fino a 60 kW);

- impianti dichiarati idonei in posizione non utile nelle graduatorie del DM 23 giugno 2016 sono risultati essere entrati in esercizio o, per essi, i Soggetti Responsabili non hanno fornito evidenza, con la documentazione trasmessa, del possesso dei requisiti e/o dei criteri di priorità dichiarati all'atto dell'iscrizione al Registro o all'Asta del DM 23 giugno 2016, per attestarne l'idoneità.

Il GSE raccomanda a tutti i Soggetti Responsabili di **impianti i cui lavori sono stati avviati di verificare** con attenzione il **possesso delle caratteristiche necessarie** all'applicazione delle deroghe e prestare la massima cura nel predisporre la **documentazione da trasmettere** all'atto della richiesta, affinché questa contenga le **evidenze necessarie all'attestazione** delle stesse, come specificato nell'Allegato D del Regolamento Operativo.

## Titolo autorizzativo

Come indicato al paragrafo precedente, il DM2019 (art. 3.5.a) prevede, quale requisito necessario per l'iscrizione ai Registri o alle Aste, che sia stato conseguito il **titolo autorizzativo/abilitativo** alla costruzione e all'esercizio dell'impianto e che lo stesso risulti **nella titolarità del Soggetto Responsabile**.

Nel Regolamento Operativo (par. 2.3.1) è precisato che all'atto dell'iscrizione ai Registri o alle Aste è necessario **trasmettere il titolo autorizzativo**, comprensivo di **eventuali varianti** e di **eventuali vulture**, se intervenute dopo il conseguimento.

In particolare, in caso di titoli **autorizzativi/abilitativi conseguiti per "silenzio assenso"**, ovvero sia su istanza del proponente senza che l'Ente competente (in genere, il Comune) abbia rilasciato uno specifico provvedimento, è necessario includere nella documentazione relativa al titolo autorizzativo/abilitativo l'**evidenza dell'avvenuta ricezione** dell'istanza da parte dell'Ente e della relativa data di invio (evidenza del **protocollo, ricevuta di consegna** della PEC o della raccomandata, **attestazione di avvenuta ricezione** da parte dello stesso Ente con relativa data, ecc).

Per titoli autorizzativi/abilitativi per i quali è intervenuto un trasferimento di titolarità, è necessario trasmettere:

- il **provvedimento di voltura** emesso dall'Ente competente, in caso di titolo rilasciato con atto espresso;
- **evidenza dell'avvenuta ricezione** da parte dell'Ente competente della **richiesta di voltura**, in caso di titolo conseguito per "silenzio assenso".

Nel corso dei primi 5 Bandi, il GSE ha riscontrato un elevato numero di impianti per i quali i Soggetti Responsabili non hanno fornito evidenza del possesso del titolo autorizzativo.

Nel seguito sono riepilogate, a titolo esemplificativo, le casistiche più frequenti:

- impianti dichiarati come autorizzati con:
  - **PAS** - Procedura Abilitativa Semplificata ai sensi dell'art. 6 del DLgs 28/2011;
  - **SCIA** - Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi dell'art. 22 o art. 23 del DPR 380/2001
  - **CILA** - Comunicazione Inizio Lavori Asseverata ai sensi dell'art.6-bis del DPR 380/2001;
  - **DILA** - Dichiarazione di Inizio Lavori Asseverata ai sensi dell'art. 6-bis del DLgs. 28/2011;
  - **CEL** - Comunicazione relativa alle attività in edilizia libera ai sensi dell'art.6 del DLgs 28/2011;per i quali non è stata trasmessa l'evidenza dell'avvenuta ricezione da parte dell'Ente competente (Comune);
- impianti dichiarati come autorizzati con:
  - **PAS** - Procedura Abilitativa Semplificata ai sensi dell'art. 6 del DLgs 28/2011;
  - **SCIA alternativa al permesso di costruire** - Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi dell'art. 23 del DPR 380/2001;per i quali **non risultavano trascorsi i 30 giorni** per il perfezionamento del "silenzio assenso" (o che risultavano **annullati o sospesi** per richiesta di integrazione da parte del Comune) **né è stato**

**trasmesso alcun atto espresso** rilasciato dall'Ente competente **per attestare il consolidamento** anticipato;

- impianti per i quali è stato trasmesso un titolo autorizzativo conseguibile per “silenzio assenso” (principalmente SCIA, CILA e CEL ma anche PAS) **inviato all'Ente da un soggetto diverso** dal Soggetto Responsabile, **senza evidenza** dell'invio e della **richiesta di voltura** a favore di quest'ultimo.

Il GSE raccomanda pertanto a tutti i Soggetti Responsabili di **verificare l'avvenuto conseguimento del titolo** autorizzativo/abilitativo per l'impianto da iscrivere ai Registri o alle Aste e di prestare la massima cura nel predisporre la documentazione da trasmettere all'atto della richiesta, affinché questa contenga il **titolo autorizzativo** nella sua interezza, **comprese eventuali varianti ed eventuali volture**, se intervenute dopo il conseguimento.

Per titoli quali **PAS, DILA, SCIA, CILA e CEL**, si raccomanda di includere nella documentazione l'**evidenza dell'avvenuta ricezione** da parte dell'Ente della richiesta e della relativa data (evidenza del **protocollo, ricevuta di consegna** della PEC o della raccomandata, **attestazione di avvenuta ricezione** da parte dello stesso Ente con relativa data, ecc).

Nel caso di avvenuto trasferimento di titolarità, si raccomanda di trasmettere:

- il **provvedimento di voltura** emesso dall'Ente competente, in caso di titolo rilasciato con atto espresso;
- **evidenza dell'avvenuta ricezione** da parte dell'Ente competente della **richiesta di voltura**, in caso di titolo conseguito per “silenzio assenso”.

## Cauzione provvisoria (fideiussione)

Il DM2019 (art. 9.6 e 12.2) prevede per l'iscrizione ai Registri di impianti di potenza superiore a 100 kW e per l'iscrizione alle Aste, esclusi gli interventi di rifacimento, la presentazione di una cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione.

Nel Regolamento Operativo, è precisato che la **fideiussione provvisoria** deve essere **recapitata in originale** al GSE (all'indirizzo Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., Viale Maresciallo Pilsudski, 92, 00197 Roma) **entro 15 giorni dalla chiusura del periodo di iscrizione** ai Registri o alle Aste.

La terza tematica di motivi di esclusione registrata con maggior ricorrenza nei primi 5 Bandi è legata alla presentazione della fideiussione provvisoria.

In particolare, il maggior numero di esclusioni per questa tematica è dovuto alla **mancata costituzione della fideiussione provvisoria in originale** entro il termine stabilito.

Altre cause di esclusione riscontrate relative alla presentazione della cauzione sono:

- la **non conformità** della fideiussione al modello richiesto e disponibile nell'**Allegato E (modello E.15)**;
- la **mancata riconducibilità** della fideiussione **al Soggetto Responsabile e/o all'impianto** (assenza del codice FER o codice FER indicato differente da quello dell'impianto);
- la **mancata sottoscrizione da parte dell'Istituto bancario** (Garante), tramite le **due firme** da apporre dove indicato nel modello.

Al fine di semplificare le procedure e agevolare gli Operatori, il GSE ha previsto la possibilità, in alternativa alla presentazione della fideiussione, di versare, tramite semplice bonifico bancario (IBAN: IT43N0200805351000500092151; Banca: Unicredit S.p.a.; BIC: UNCRITMMCS), un deposito cauzionale infruttifero.

Il GSE raccomanda pertanto a tutti i Soggetti Responsabili di **impianti per i quali è dovuta la presentazione della cauzione**, qualora optino per la fideiussione, di:

- verificare la **conformità al modello E.15** dell'Allegato E;

- verificare la **completa sottoscrizione**, tramite l'apposizione delle **due firme**, da parte del Istituto bancario;
- avere cura di far pervenire l'originale (all'indirizzo Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., Viale Maresciallo Pilsudski, 92, 00197 Roma) entro il termine previsto.

In alternativa, si ricorda che è possibile optare per il deposito cauzionale infruttifero tramite bonifico.

Per tutti i dettagli sulle fidejussioni e sul deposito cauzionale infruttifero si rimanda al Regolamento Operativo (par. 2.5).

## Altri motivi di esclusione

Altri motivi di esclusione riscontrati in numero significativo sono:

- la **mancata trasmissione** della **Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000** per l'iscrizione (ID A01 dell'Allegato D al Regolamento Operativo) o la trasmissione di una dichiarazione **non firmata, incompleta o modificata** rispetto a quella generata dal Portale FER-E;
- la **mancata trasmissione** del **Documento di identità** in corso di validità del **firmatario** della richiesta di iscrizione dell'impianto ai Registri o alle Aste (ID A02 dell'Allegato D al Regolamento Operativo);
- la mancata trasmissione di tutta la documentazione necessaria ad attestare l'accettazione del preventivo di connessione alla rete elettrica (ID A10 dell'Allegato D al Regolamento Operativo):
  1. **il Preventivo** di connessione;
  2. **la Dichiarazione di accettazione** definitiva del Preventivo di connessione;
  3. la Documentazione comprovante l'avvenuto **pagamento del corrispettivo** previsto per l'accettazione del preventivo (ricevuta del bonifico);
  4. la Documentazione attestante l'**avvenuto invio della dichiarazione di accettazione** al Gestore di Rete (ad esempio, ricevuta PEC o *screenshot* del portale del gestore di Rete);

Il GSE raccomanda a tutti i Soggetti Responsabili di prestare la massima cura nel predisporre la **documentazione da trasmettere** all'atto della richiesta di iscrizione ai Registri o alle Aste, affinché questa contenga le **evidenze necessarie alla attestazione** del possesso dei requisiti e dei criteri di priorità dichiarati, come specificato nell'Allegato D del Regolamento Operativo.

Per tutti i dettagli sulla partecipazione ai Registri e alle Aste del DM2019 si rimanda al Regolamento Operativo e ai suoi Allegati consultabili nella sezione (<https://www.gse.it/servizi-per-te/fonti-rinnovabili/fer-elettriche/documenti>) e alle FAQ pubblicate dal GSE sul Portale Supporto (<https://supportogse.service-now.com>).